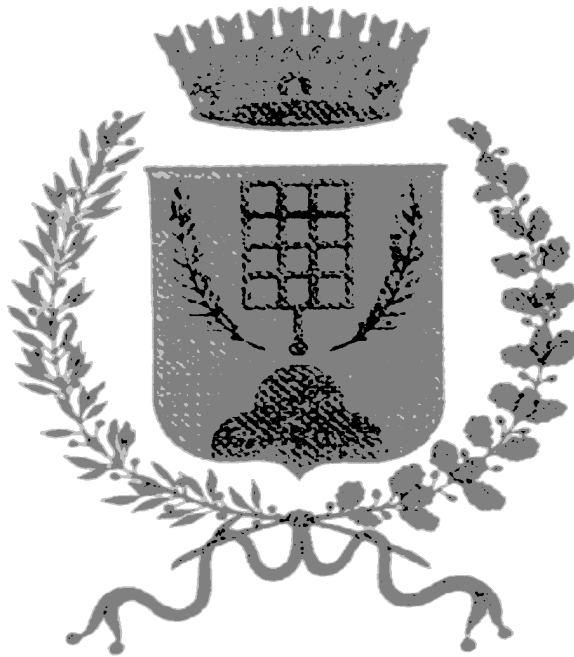


COMUNE DI SOVER

Provincia di Trento



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n° 17 di data 26 GIUGNO 2003

IL SINDACO	IL SEGRETARIO
dr. Alessandro Svaldi	dr. Giovanni Tollardo

ART. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, per le quali la legge non prevede sanzioni di diversa natura ed entità.
Si applica l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2
Limiti edittali delle sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, ove gli stessi non provvedano specificatamente, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.
2. Le violazioni alle ordinanze comunali sono punite, ove non provvedano il codice penale o specifiche disposizioni di legge, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.
3. Le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso.
4. L'inottemperanza all'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo, è punita, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

Art. 3
**Organo competente ad applicare
la sanzione**

1. Le sanzioni sono applicate dal Sindaco, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
La sanzione è applicata sulla base del verbale di accertamento della violazione.

Art. 4
Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, si applicano i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per i casi in cui il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, la somma da determinarsi con ordinanza ingiunzione non può essere inferiore a quella prescritta per il pagamento in misura ridotta.

Art. 5
Pagamenti in misura ridotta

1. Per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali si applica l'istituto del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6
Disposizione transitoria

1. Sono confermate le sanzioni previste dai regolamenti comunali adottati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto conformi ai limiti minimo e massimo stabiliti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Sono, altresì, confermate le sanzioni per le violazioni alle ordinanze comunali nella misura vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, semprechè conformi ai limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo siano difformi dai limiti stabiliti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2 del presente regolamento.